



**DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE**

Portici S. Bernardino 25 – 67100 – L’Aquila

**e-mail:** [dpc@regione.abruzzo.it](mailto:dpc@regione.abruzzo.it)

**PEC:** [dpc@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc@pec.regione.abruzzo.it)

L’Aquila, 23/12/2021

*Trasmesso a mezzo  
PEC/Email/Sistema Documentale*

**Servizi Genio Civile di L’Aquila, Teramo, Pescara e Chieti**

[Dpe014@regione.abruzzo.it](mailto:Dpe014@regione.abruzzo.it)

[Dpe015@regione.abruzzo.it](mailto:Dpe015@regione.abruzzo.it)

[Dpe016@regione.abruzzo.it](mailto:Dpe016@regione.abruzzo.it)

[Dpe017@regione.abruzzo.it](mailto:Dpe017@regione.abruzzo.it)

**ARTA Abruzzo**

[sede.centrale@pec.artaabruzzo.it](mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it)

**Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale**

[protocollo@pec.autoritadistrettoac.it](mailto:protocollo@pec.autoritadistrettoac.it)

**Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale**

[protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)

p.c.

**Direttore Dipartimento Infrastrutture e Trasporti**

[dpe@regione.abruzzo.it](mailto:dpe@regione.abruzzo.it)

**OGGETTO:** Valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche, Verbale del Consiglio Regionale n° 41/2 del 21/12/2020. **Circolare**

In riferimento agli Indirizzi operativi allegati alla Deliberazione in oggetto e alle necessità di chiarimento evidenziate nel periodo di prima applicazione dai Servizi/Enti in indirizzo, sia per le vie brevi che con le comunicazioni n. 0463800 del 4/11/2021 del Genio Civile di Pescara 0537393 del 2/12/2021 del Genio Civile di Teramo, allegate alla presente, che con la presente s’intendono riscontrate, si ritiene di fornire le seguenti indicazioni utili all’applicazione degli indirizzi citati.

*1) Corpi idrici non classificati nel Piano di Tutela delle Acque*

Gli indirizzi operativi della Regione Abruzzo, approvati con DGR 778/C del 1.12.2020 e poi con Deliberazione del Consiglio Regionale n.41/2 del 21.12.2020, per la corretta attuazione delle Linee Guida di cui al Decreto Direttoriale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 29/STA del 13.2., recepiscono le indicazioni delle “Direttive per valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione gli obiettivi di qualità ambientale” di cui alle Delibere CIP 1/2017 e 3/2017 rispettivamente delle Autorità di Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale (ABDAM) e dell’Appennino Centrale (ABDAC).

Le metodologie approvate si fondano, sulla “valutazione del rischio che, per effetto di una derivazione, i corpi idrici da questa interessati possano riportare un deterioramento del loro stato qualità, ovvero possano non raggiungere gli obiettivi ambientali fissati dai Piani di gestione distrettuali, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE”.

La quantificazione del rischio ambientale (RDC) richiede la conoscenza del valore ambientale del corpo idrico e dell’impatto della derivazione sul corpo idrico e, in coerenza con quanto specificato dalle Direttive;

il valore ambientale è assunto pari al suo stato ambientale/ecologico o potenziale ecologico, nel caso di corpo idrico fortemente modificato o artificiale.

La classificazione dello stato di qualità del corpo idrico da utilizzare nella valutazione può fare riferimento sia allo stato ambientale complessivo che al solo stato ecologico nel caso in cui ci siano fondati motivi per ritenere che lo stato ecologico sia quello maggiormente impattato dalla derivazione.

Secondo le previsioni del citato Decreto Direttoriale 29/STA, ricalcate dagli indirizzi operativi regionali, in presenza di corpi idrici esterni alla rete di controllo regionale e non classificati, nel rispetto del principio di precauzione, deve essere effettuato un monitoraggio ex ante al fine di determinare il valore ambientale del corpo idrico e verificare la possibilità di applicare le linee guida e quindi concludere l'iter autorizzativo di concessione a derivare. Tale monitoraggio ex ante deve essere effettuato a carico del richiedente la concessione a derivare secondo le indicazioni dell'ARTA Abruzzo.

In fase applicativa, al fine di semplificare le procedure mantenendo un adeguato principio di precauzione finalizzato alla tutela ambientale si è convenuto con ARTA come da verbale della riunione tecnica tenutasi tra ARTA e il Servizio Gestione e Qualità delle Acque il 16/11/2021, allegato alla presente, di dare all'istante la possibilità di attribuire, ai corpi idrici non classificati, lo stato di qualità "buono" che potrà pertanto essere utilizzato, nelle istanze da parte del richiedente e nelle successive valutazioni di rilascio delle concessioni, in alternativa al monitoraggio ex ante.

Come evidenziato nel verbale su richiamato, l'attribuzione di uno stato di qualità "buono" ai corpi idrici non classificati, assicura la necessaria cautela ambientale, obiettivo primario delle Direttive citate, valutato che ad oggi, nel territorio regionale, non sono classificati in stato di qualità "elevato" neanche i corpi idrici monitorati privi di alterazioni e impatti antropici,

L'attribuzione dello stato "buono" permette, come da tabella al paragrafo 4 degli indirizzi operativi di cui al Verbale del Consiglio regionale n° 41/2 del 21/12/2020 (Tabella 11 Allegato A Direttiva 29/STA/2017), di definire un rischio medio unicamente in presenza di un impatto lieve. In altre ipotesi di impatto superiori al "lieve" la derivazione non sarebbe comunque concedibile in quanto risulterebbe a rischio alto.

L'istante potrà comunque, in alternativa, scegliere di non procedere a tale scelta cautelativa e procedere al monitoraggio, per un periodo di tempo di almeno un anno su tutti gli indicatori previsti, che verrà eseguito nelle modalità stabilite, caso per caso, da ARTA Abruzzo al fine di una classificazione di dettaglio.

## 2) Valutazione ambientale ex ante per istanze di concessione preferenziali e in sanatoria

La concessione preferenziale di cui all'art. 4 del Regio Decreto n. 1775/1933 e all'art. 95, comma 6 del Decreto Legislativo n. 152/2006 può essere assentita a colui che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse) convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 2007, n. 17, ne abbia fatto espressa richiesta entro il 31 dicembre 2007, per il quantitativo di acqua effettivamente utilizzata al 10 agosto 1999 e prelevata da corpi idrici non compresi negli Elenchi delle acque pubbliche.

La concessione in sanatoria (art. 96 D.lgs 156/06) riguarda le derivazioni realizzate "abusivamente" (pozzi realizzati senza titolo su acque già pubbliche prima del 1999 e pozzi realizzati successivamente al 1999), per le quali i termini per la presentazione della domanda in sanatoria sono scaduti il 30/06/2006.

Rispetto alle concessioni preferenziali, nell'appendice all'allegato della Delibera CIP 3/2017 dell'ABDAM, si riporta che "Ai sensi delle misure del vigente Piano di Gestione del Distretto, la Regione (o gli Enti da queste delegati) possono assentire direttamente:

- *i riconoscimenti e le concessioni preferenziali di cui agli artt. 3 e 4 del R.D. n. 1775/33 in attuazione del comma 6 dell'art. 95 del D. Lgs. N. 152/06;*
- *i prelievi consentiti nei Piani di Tutela delle Acque e/o nella pianificazione di settore che incide direttamente sull'uso dell'acqua.*

*Ovviamente il rilascio della concessione, dovendo rispettare le disposizioni dell'art. 12-bis del R.D. n. 1775/33 (Il provvedimento di concessione è rilasciato se: a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato; b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico ..... ), deve condurre a definire nel disciplinare, laddove necessario, modalità di prelievo e di utilizzazione in grado di rispettare tali disposizioni.”*

Ne consegue che in ogni caso deve essere fatta una valutazione della classe di rischio ai sensi del D.D. n. 29/STA/2017.

Tuttavia, ai fini dell'applicazione della D.D. n. 29/STA del 13.02.2017 e delle Delibere CIP 1/2017 e 3/2017 rispettivamente delle Autorità di Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (ABDAM) e dell'Appennino Centrale (ABDAC), considerato che le richieste di concessione preferenziale e in sanatoria presentate rispettivamente entro il 31/12/2007 e entro il 30/06/2006 sono relative a prelievi, e quindi pressioni sul corpo idrico, già in atto all'entrata in vigore del PTA e delle relative attività di monitoraggio, e che pertanto tali prelievi risultano già considerati, sotto il profilo della valutazione ambientale, nell'attuale stato (qualitativo e quantitativo) del corpo idrico, tali richieste possono essere assimilate ad istanze di rinnovo.

In questo caso, come previsto al paragrafo 5 degli indirizzi operativi in oggetto, non si richiede alcuna nuova valutazione per i corpi idrici che già sono in stato qualitativo/quantitativo buono, mentre negli altri casi deve essere richiesta la valutazione dell'intensità di impatto. Si evidenzia che, nel caso di rinnovi, la derivazione risulta non concedibile, salvo diversa valutazione, solo se il corpo idrico è in stato inferiore al buono e l'intensità di impatto del singolo prelievo risulta alta.

Tale approccio, anch'esso condiviso con ARTA Abruzzo come da verbale allegato, si ritiene possa consentire un notevole alleggerimento della gestione del gran cumulo di pratiche pregresse.

Analogo approccio si ritiene possa essere utilizzato per il rilascio di concessioni di derivazioni di acque ad uso potabile e distribuite mediante pubblico acquedotto, attive e autorizzate provvisoriamente ai sensi dell'art 8 della LR 25/2011.

Per maggiore chiarezza, anche in relazione al quesito posto dal Servizio Genio Civile di Teramo con nota n. 0537393 del 2/12/2021, si precisa che, nel caso di corpi idrici sotterranei, la valutazione di cui si parla è riferita allo stato quantitativo così come previsto alla tabella per la valutazione del rischio “corpi idrici sotterranei” di cui al paragrafo 4 degli indirizzi operativi (tabella 6 Allegato B Decreto 29/STA/17).)

3) *Valutazione ambientale ex ante dei prelievi da corpi idrici sotterranei non oggetto di classificazione nel Piano di Tutela delle Acque.*

Il paragrafo 3 degli indirizzi operativi di cui al Verbale del Consiglio regionale n° 41/2 del 21/12/2020 riporta la seguente valutazione:

*“Nei territori con litologie affioranti con risorse idriche trascurabili la valutazione di impatto dei prelievi di acque sotterranee può essere omessa, purché sia dimostrato che l'opera non interessi in profondità falde acquifere in continuità con acquiferi di interesse regionale e locale”.*

Il concetto di “trascurabile” è riferito alle caratteristiche dell'acquifero oggetto di prelievo e non all'entità del prelievo stesso.

Dovrà esser pertanto documentato nella relazione idrogeologica allegata all'istanza “l'individuazione del bacino idrogeologico potenzialmente interessato dagli effetti della captazione” e la valutazione che il prelievo insista su “litologie affioranti con risorse idriche trascurabili”, non connesse a corpi idrici oggetto del Piano di Tutela.

L'individuazione di soglie quantitative finalizzate a definire l'entità di prelievo “trascurabile” per la quale possa essere evitata la valutazione ambientale ex ante si ritiene debba essere oggetto di valutazione delle Autorità di Distretto in indirizzo alla cui attenzione, con la presente, si rimette il tema.

Ritenendo tutte le considerazioni sopra esposte coerenti con gli indirizzi del Decreto 29/STA, delle Direttive delle Autorità di Distretto e degli indirizzi operativi regionali conseguenti, le stesse possono essere immediatamente attuate nella valutazione delle istanze in corso. Alle Autorità di Distretto si chiede di comunicare tempestivamente eventuali contributi o osservazioni alla presente.

Ad ogni buon conto, si ribadisce che l'applicazione degli indirizzi operativi in oggetto garantisce la verifica che la derivazione sia coerente con gli obiettivi del Piano di Tutela delle Acque.

Con cordialità.

Il Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque  
e Dirigente facente funzioni del Servizio Demanio Idrico e Fluviale  
*Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe*

**IL DIRETTORE**  
***arch. Pierpaolo PESCARA***

*ALLEGATI:*

- Nota n. 0463800 del 4/11/2021 del Genio Civile di Pescara
- Nota n. 0537393 del 2/12/2021 del Genio Civile di Teramo,
- Verbale Riunione Tecnica tenutasi tra ARTA e il Servizio Gestione e Qualità delle Acque il 16/11/2021

# Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** 264184CF462297A5A2AC89B52A97541A9385FC92AEA31747308495D0CB9FE3EB

## Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: SABRINA DI GIUSEPPE

Firma in formato pdf: PIERPAOLO PESCARA

## Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza

Numero protocollo 0562937/21

Data protocollo 23/12/2021

## Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RA4ZXWV-81622

**PASSWORD** yh3QH

**DATA SCADENZA** Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento





## GIUNTA REGIONALE

DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA

**DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE – PESCARA**

*Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti*

Via Catullo 2 - Pescara - C.A.P. 65127 - C.F. 80003170661 - ☎ (085) 65341 - 📠 (085) 691700

PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it

Prot. n. 0463800/21

Pescara, 04/11/2021

**Spett.le**

**Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del  
Territorio e Politiche Ambientali**

*Servizio Gestione e Qualità delle Acque*

Via Leonardo da Vinci, 6

**67100 L'AQUILA**

**PEO: [dpc024@regione.abruzzo.it](mailto:dpc024@regione.abruzzo.it)**

**OGGETTO: D.G.R. 778/C del 01/12/2020. Richiesta chiarimenti.**

In riferimento alla D.G.R. n. 778/2020 si comunica che pervengono a questo servizio diverse relazioni a firma di geologi regolarmente iscritti all'Ordine Professionale, nelle quali risulta dichiarato che, ai sensi del comma 8 del punto 3 dell'allegato alla predetta deliberazione, non è necessario produrre la valutazione ex ante.

Il suddetto comma 8 recita: *“Nei territori con litologie affioranti con risorse idriche trascurabili la valutazione di impatto ambientale dei prelievi di acque sotterranee può essere omessa, purché sia dimostrato che l'opera non interessi in profondità falde acquifere in continuità con acquiferi di interesse regionale e locale”*.

Si chiede pertanto a codesto Servizio di definire con maggior dettaglio il concetto di trascurabile, anche con tabelle numeriche riferite alla dimensione del prelievo sia in termini puntuali che di prelievo complessivo annuale, al fine di poter essere maggiormente oggettivi nella valutazione e rispondenti a quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo.

Si chiede anche, per i prelievi che rientrano nel concetto di trascurabile così come dettagliato, se possa essere possibile procedere direttamente alle pubblicazioni di cui all'art. 14 del Reg. 3/2007 della Regione Abruzzo e alla convocazione della conferenza istruttoria prevista dal medesimo senza ulteriori valutazioni delle relazioni inviate dal titolare della derivazione e sottoscritte da geologi.

Distinti saluti.

**La Responsabile dell'Ufficio  
(Ing. Daniela Buzzi)**

**Il Dirigente del Servizio  
(Ing. Vittorio Di Biase)**

---

REGIONE  
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

---

**DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**

**DPE014 - SERVIZIO GENIO CIVILE TERAMO**

**Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti**

**Via Cerulli Irelli n. 15/17/19 - 64100 Teramo C.F. 8000317066**

Pec: dpe014@pec.regione.abruzzo.it

Protocollo n.

Teramo,

Al Servizio Gestione e Qualità delle Acque  
DPC024

Al Servizio Demanio Idrico e Fluviale  
DPC017

e, p.c. Al Direttore del DPC

Al Direttore del DPE

Al Servizio del Genio Civile dell'Aquila  
DPE 016

Al Servizio del Genio Civile di Pescara  
DPE015

Al Servizio del Genio Civile di Chieti  
DPE017

Oggetto: Indirizzi operativi per l'applicazione delle linee guida di cui al D.D. n. 29/STA del 13/02/2017 nel territorio della regione Abruzzo.

Rinnovo di concessioni esistenti. Quesito inerente le derivazioni d'acqua profonde.

In riferimento agli indirizzi di cui all'oggetto nel capitolo 5, dedicato al rinnovo di concessioni esistenti, ai fini dell'attribuzione del rischio basso, si fa riferimento allo stato di qualità ecologico (o potenziale) "Buono" o "Elevato" dei corpi idrici. Dato che negli stessi indirizzi, per quanto attiene ai **corpi idrici sotterranei**, per l'attribuzione del rischio si fa riferimento **allo stato quantitativo** di cui alla tab. 15, e non allo stato di qualità ecologico, **si chiede se per l'attribuzione del rischio basso, nei rinnovi delle concessioni inerenti le derivazioni da acqua sotterranea per stato di qualità**

ecologico (o potenziale) “Buono” o “Elevato” **debba intendersi lo stato quantitativo “Buono”** dato che nella classificazione operata attraverso l’Allegato Tecnico 2.13 “*Stato Quantitativo Acque Sotterranee Sessennio 2010-15*” dell’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque di cui alla Delibera di G.R. 11 del 04/03/2021 si fa riferimento a stati quantitativi “BUONO” o “SCARSO” e non “ELEVATO”.

Considerato che è in atto l’approvazione di Delibera di Giunta Regionale inerente i criteri di esclusione delle istanze di concessioni preferenziali e in sanatoria con prelievi in atto, dalla valutazione ambientale ex-ante, si chiede di chiarire tale aspetto anche al fine del prosieguo delle istruttorie di rinnovo delle concessioni.

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell’Ufficio  
Dott. Geol. Alessandro Venieri  
*(firmato elettronicamente)*

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Ing. Giancarlo Misantoni  
*(firmato digitalmente)*





**DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE**  
**Servizio Gestione e Qualità delle Acque**  
**Ufficio Qualità delle Acque Interne**

Portici S. Bernardino 25 – 67100 – L'Aquila  
e-mail: [dpc024@regione.abruzzo.it](mailto:dpc024@regione.abruzzo.it) PEC: [dpc024@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc024@pec.regione.abruzzo.it)

L'Aquila, 20/12/2021

Trasmesso a mezzo:  
PEC/Email/Sistema Documentale

**Spett.le**

**ARTA**  
Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente  
*sede.centrale@pec.artaabruzzo.it*

**OGGETTO:** *Autorizzazioni al prelievo – 29/STA. Definizione stato qualitativo e prelievi per i corpi idrici superficiali non classificati – Trasmissione verbale riunione 16.11.21*

In riferimento alle attività poste in essere da questo Servizio congiuntamente ad ARTA, per quello che concerne l'applicazione del DD 29 STA/2017, si è svolta in data 16 novembre 2021 una riunione tecnica che ha trattato il tema della *Definizione stato qualitativo e prelievi per i corpi idrici superficiali non classificati* e altro.

Gli esiti di tale riunione sono contenuti nella versione definitiva del verbale, già condiviso per le vie brevi da questo Servizio con il personale ARTA, che si allega alla presente per l'ufficialità.

Cordiali Saluti

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

*Ing. Luca Iagnemma*  
(Firmato elettronicamente)

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
*Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe*  
(Firmato digitalmente)

# Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** 2DAD01AA18520D90E312DD1225589E283BAAA9ACFA74D9A59D3034319B21DB24

## Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza  
Numero protocollo 0558303/21  
Data protocollo 20/12/2021

## Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RA3M1E2-81257

**PASSWORD** z4ney

**DATA SCADENZA** Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento



VERBALE RIUNIONE 16 novembre 2021

**Oggetto: Autorizzazioni al prelievo – 29/STA. Definizione stato qualitativo e prelievi per i corpi idrici superficiali non classificati**

Il giorno 16/11/21 a seguito di convocazione, si è svolta in modalità videoconferenza la riunione tra il Servizio di Gestione e Qualità delle Acque e l'Agenda Regionale Tutela dell'Ambiente. Per il DPC024 erano presenti: la Dirigente Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe, l'Ing. Luca Iagnemma, l'Ing. Manuel De Santis, l'Ing. Elisa Antonelli; per l'ARTA erano presenti: la Dott.ssa Paola De Marco, il Dott. Maurizio Rosa, Dott.ssa Paola Russo.

La discussione verte sugli indirizzi operativi della Regione Abruzzo, approvati con DGR 778/C del 1.12.2020 e poi con Deliberazione del Consiglio Regionale n.41/2 del 21.12.2020, per la corretta attuazione delle Linee Guida di cui al Decreto Direttoriale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 29/STA del 13.2.2017 n. 29/STA del 13.02.2017.

Tali linee guida infatti sono state recepite con proposte metodologiche di attuazione nelle *“Direttive per valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione gli obiettivi di qualità ambientale”* di cui alle Delibere CIP 1/2017 e 3/2017 rispettivamente delle Autorità di Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (ABDAM) e dell'Appennino Centrale (ABDAC).

Le metodologie approvate si fondano, sulla *“valutazione del rischio che, per effetto di una derivazione, i corpi idrici da questa interessati possano riportare un deterioramento del loro stato qualità, ovvero possano non raggiungere gli obiettivi ambientali fissati dai Piani di gestione distrettuali, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE”*.

La quantificazione del rischio ambientale (RDC) richiede la conoscenza del valore ambientale del corpo idrico e dell'impatto della derivazione sul corpo idrico e, in coerenza con quanto specificato dalle Direttive; il valore ambientale è assunto pari al suo stato ambientale/ecologico o potenziale ecologico, nel caso di corpo idrico fortemente modificato o artificiale.

La classificazione dello stato di qualità del corpo idrico da utilizzare nella valutazione può fare riferimento sia allo **stato ambientale complessivo** che al solo **stato ecologico** nel caso in cui ci siano fondati motivi per ritenere che lo stato ecologico sia quello maggiormente impattato dalla derivazione.

Nei corpi idrici in cui ricadono "siti di riferimento", individuati dal Ministero della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi della parte Terza del D.Lgs. 152/2006, è sempre esclusa la possibilità di autorizzazione di nuovi prelievi, fatta salva l'applicazione dell'art. 4.7 della DQA per i prelievi destinati all'uso potabile. Nei corpi idrici a monte di tali siti, l'autorizzazione ai nuovi prelievi è possibile solo se l'intensità dell'impatto è lieve.

Secondo le previsioni del citato Decreto Direttoriale 29/STA, ricalcate dagli indirizzi operativi regionali, in presenza di **corpi idrici esterni alla rete di controllo regionale** e non classificati, nel rispetto del principio di precauzione, deve essere effettuato un monitoraggio ex ante al fine di determinare il valore ambientale del corpo idrico e verificare la possibilità di applicare le linee guida e quindi concludere l'iter autorizzativo di concessione a derivare.

Tale monitoraggio ex ante deve essere effettuato a carico del richiedente la concessione a derivare secondo le indicazioni dell'ARTA Abruzzo.

In fase applicativa, al fine di semplificare procedure mantenendo un adeguato principio di precauzione finalizzato alla tutela ambientale si conviene di definire l'ipotesi più cautelativa con la possibilità di attribuire, ai corpi idrici non classificati, lo stato di qualità "buono" che potrà pertanto essere, in alternativa al monitoraggio ex ante, utilizzata nelle istanze da parte del richiedente e nelle successive valutazioni di rilascio delle concessioni.

La scelta di assegnare uno stato di qualità "buono" risulta la più opportuna e cautelativa valutato che ad oggi non esistono in Regione Abruzzo corpi idrici classificati in stato di qualità "elevato".

La rete di monitoraggio dei corpi idrici superficiali della Regione Abruzzo, che costa di 122 punti distribuiti omogeneamente su 110 corpi idrici, dal 2010 conforme alle previsioni della Direttiva 2000/60/CE per i campionamenti e le classificazioni non ha evidenziato infatti, anche nei corpi idrici privi di alterazioni e impatti antropici, uno stato di qualità superiore a "buono".

Inoltre l'attribuzione dello stato "buono" permette, come da tabella al paragrafo 4 degli indirizzi operativi della normativa regionale e nazionale, di definire un rischio medio unicamente in presenza di un impatto lieve. In altre ipotesi superiori di impatto la derivazione non sarebbe comunque concedibile in quanto risulterebbe a rischio alto.

L'istante potrà comunque, in alternativa, scegliere di non procedere a tale scelta cautelativa e procedere al monitoraggio, per un periodo di tempo di almeno un anno su tutti gli indicatori previsti, che verrà eseguito nelle modalità stabilite, caso per caso, da ARTA Abruzzo al fine di una classificazione di dettaglio.

Si è affrontato inoltre congiuntamente, sempre nell'ottica della semplificazione nell'attuazione della Direttiva 29/STA il tema della gestione delle casistiche delle concessioni preferenziali e delle concessioni in sanatoria.

La **concessione preferenziale** di cui all'art. 4 del regio decreto n. 1775/1933 ed all'art. 95, comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006 puo' essere assentita a colui che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse) convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 2007, n. 17, ne abbia fatto espressa richiesta entro il 31 dicembre 2007, per il quantitativo di acqua effettivamente utilizzata al 10 agosto 1999 e prelevata da corpi idrici non compresi negli Elenchi delle acque pubbliche.

La **concessione in sanatoria (art. 96 D.lgs 156/06)** riguarda le derivazioni realizzate "abusivamente" (pozzi realizzati senza titolo su acque già pubbliche prima del 1999 e pozzi realizzati successivamente al 1999), i termini per la presentazione della domanda in sanatoria sono scaduti il 30/06/2006.

Rispetto alle concessioni preferenziali, nell'appendice all'allegato della Delibera CIP 3/2017 dell'ABDAM, si riporta che "Ai sensi delle misure del vigente Piano di Gestione del Distretto la Regione (o gli Enti da queste delegati) possono assentire direttamente:

- *i riconoscimenti e le concessioni preferenziali di cui agli artt. 3 e 4 del R.D. n. 1775/33 in attuazione del comma 6 dell'art. 95 del D. Lgs. N. 152/06;*
- *i prelievi consentiti nei Piani di Tutela delle Acque e/o nella pianificazione di settore che incide direttamente sull'uso dell'acqua.*

*Ovviamente il rilascio della concessione, dovendo rispettare le disposizioni dell'art. 12-bis del R.D. n. 1775/33 (Il provvedimento di concessione è rilasciato se: a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato; b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico ..... ), deve condurre a definire nel disciplinare, laddove necessario, modalità di prelievo e di utilizzazione in grado di rispettare tali disposizioni."*

Ne consegue che in ogni caso deve essere fatta una valutazione della classe di rischio ai sensi del D.D. n. 29/STA.

Tuttavia, ai fini dell'applicazione della D.D. n. 29/STA del 13.02.2017 e delle Delibere CIP 1/2017 e 3/2017 rispettivamente delle Autorità di Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (ABDAM) e dell'Appennino Centrale (ABDAC), considerato che le richieste di concessione preferenziale e in sanatoria presentate entro il 31/12/2007 e entro il 30/06/2006 sono relative a prelievi, e quindi pressioni sul corpo idrico, già in atto all'entrata in vigore del PTA e delle relative attività di monitoraggio, e che pertanto tali prelievi risultano già compresi sotto il profilo della valutazione ambientale, tali richieste possono essere assimilate ad istanze di rinnovo.

In questo caso, non si richiederebbe alcuna nuova valutazione per i corpi idrici che già sono in stato qualitativo/quantitativo buono, mentre negli altri casi deve essere richiesta la valutazione dell'intensità di impatto. Si evidenzia che, nel caso di rinnovi, la derivazione risulta non concedibile, salvo diversa valutazione, solo se il corpo idrico è in stato inferiore al buono e l'intensità di impatto del singolo prelievo risulta alta.

Tale approccio, consentirebbe un notevole alleggerimento della gestione del gran cumulo di pratiche pregresse. Inoltre, considerando (nel caso più critico) il riferimento alla singola opera (o campo pozzi) e non al prelievo cumulato, nel caso dei pozzi, consentirebbe di porre l'attenzione solo sulle situazioni più critiche (cuneo salino, subsidenza, interazione con corpi idrici superficiali/sorgenti, aree protette).